

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
RELATIVO AL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER RETE A BANDA
LARGA NELLA REGIONE CALABRIA - CUP __**

(da concludersi mediante scambio di proposta e accettazione)

tra

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., Società con socio unico l'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calabria 46, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07791571008, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. Domenico Tudini, (il "**Concedente**");

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, _____, Codice fiscale, Partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, capitale sociale € _____ i.v., in persona del _____ (il "**Beneficiario**")

*(Concedente e Beneficiario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**" (congiuntamente))*

PREMESSE

- (a) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici è stata indetta la procedura di selezione di un progetto di investimento per la realizzazione di una infrastruttura ottica per rete a banda larga nella regione Calabria;
- (b) il "Progetto di investimento" del Beneficiario si è collocato al primo posto della graduatoria approvata dalla commissione di valutazione;
- (c) in data _____ è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Infratel S.p.A. la delibera di concessione del contributo;

(d) *Infratel ha provveduto:*

- i) *alla richiesta dell'Informazione antimafia in data _____;*
- ii) *all'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva;*
- iii) *alla verifica del*
- iv) *le autodichiarazioni rese relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 38, lett. b) e c) presso il Ministero della Giustizia;*
- v) *alla richiesta dei certificati di regolarità fiscale presso la competente Direzione dell'Agenzia delle Entrate in data _____;*

(e) *per quanto sopra il presente accordo è da intendersi concluso sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011;*

(f) *che l'aggiudicatario, ha provveduto a consegnare al Concedente una polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva rilasciata da _____ fino alla concorrenza di € _____.= (euro _____/00);*

(g) *le Parti, ai sensi del Bando citato, intendono disciplinare mediante la presente convenzione i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla concessione del contributo;*

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. DEFINIZIONI

1.1. *Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:*

Contributo: *indica il contributo di cui al successivo art. 4;*

Convenzione: *indica il presente contratto che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;*

Cronoprogramma: *indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento del Progetto, Allegato [1] alla presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;*

Piano Economico Finanziario: *indica il documento Allegato [2], con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, costituente parte*

integrante della Proposta;

Progetto: *indica il Progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga nella regione Calabria presentato dal Beneficiario;*

Piano di Attività: *indica il documento di cui al paragrafo 15 del Bando contenente: cronoprogramma aggiornato, localizzazione e modalità di realizzazione e attivazione degli interventi;*

Responsabile del Procedimento: *indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

SAL: *indica lo Stato di Avanzamento dei Lavori;*

Ultimazione: *indica la data di ultimazione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nella regione Calabria di cui al Progetto presentato dal Beneficiario;*

Articolo 2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1. *La presente Convenzione regola le obbligazioni delle Parti in relazione alla concessione del contributo finanziario pubblico al Beneficiario per la realizzazione dell'infrastruttura in banda larga di cui al Progetto di investimento.*

2.2. *Il Beneficiario si obbliga alla realizzazione del Progetto di investimento presentato nel procedimento di concessione del contributo e approvato dal Concedente.*

2.3. *L'intervento sarà realizzato nei Comuni indicati nel Progetto ed in conformità dell'Allegato B al Bando.*

Articolo 3. DURATA DELLA CONVENZIONE

3.1. *La Convenzione ha la durata di sei [6] anni, decorrenti dalla sottoscrizione e comunque sino all'adempimento di tutti gli obblighi in essa previsti a carico del Beneficiario.*

Articolo 4. CONTRIBUTO

4.1. *Il contributo finanziario totale massimo erogabile da parte del Concedente è pari ad Euro € 4.885.000,00 pari al 70% delle spese ammissibili;*

4.2. *Le spese ammissibili al contributo sono quelle di cui al “Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga nella Regione Calabria - Regime d’aiuto n. SA.33807(2011/N) concernente l’attuazione del progetto “Piano Nazionale Banda Larga Italia”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012. Codice CUP: _____”.*

Articolo 5. TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO

5.1. *L’intervento dovrà essere realizzato dal Beneficiario entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e, in ogni caso, secondo i tempi e le modalità specificate nel piano delle attività (di seguito, il “Cronoprogramma”) di cui al Progetto. Sono fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al Beneficiario (a titolo esemplificativo: orografia del territorio, rilascio di autorizzazioni, permessi e/o nulla osta necessari da parte della P.A. competente o da parte di privati).*

5.2. *Eventuali modifiche e/o variazioni al Cronoprogramma potranno essere apportate previo assenso scritto del Responsabile del Procedimento. Le Parti si impegnano fin da ora a concordare modifiche e/o variazioni al Cronoprogramma e/o ai Piani di Attività qualora derivanti dal comprovato ingiustificato diniego di autorizzazioni, permessi e/o nulla osta necessari da parte della P.A. competente.*

5.3. *Il Beneficiario si obbliga a presentare il Piano di Attività dell’intervento entro 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, tale Piano dovrà essere aggiornato dal Beneficiario con cadenza trimestrale. Il Piano e i suoi aggiornamenti potranno essere oggetto di modifiche concordate tra le Parti.*

5.4. *Il Beneficiario è tenuto a comunicare al Concedente per iscritto con **cadenza semestrale** lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’intervento, nonché l’avvenuta attivazione dei servizi per consentire la relativa verifica*

tecnico-amministrativa, in conformità al Bando e al Progetto.

5.5. In fase di progettazione dei lavori il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare il Beneficiario, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi entro un ragionevole termine dalla motivata richiesta da parte di quest'ultimo, ad effettuare variazioni al Cronoprogramma ed al Piano di Attività determinate da circostanze e/o impedimenti non imputabili al Beneficiario, sopravvenute e imprevedibili nonché generate da problematiche proprie del territorio regionale (a titolo esemplificativo: orografia del territorio, rilascio di autorizzazioni, permessi e/o nulla osta necessari da parte della P.A. competente o da parte di privati) e/o dall'utilizzo di tecnologie innovative resesi disponibili nel frattempo, senza che ne risentano in alcun modo, se non in termini migliorativi la copertura e le prestazioni della rete realizzata.

5.6. In caso di variazioni in aumento della spesa, le stesse non potranno dare luogo ad un aumento del finanziamento concesso. In caso di variazioni in diminuzione della spesa, le stesse daranno luogo ad una diminuzione del finanziamento concesso e, qualora lo stesso sia già stato erogato, comporteranno l'obbligo di restituzione al Concedente da parte del Beneficiario o di reimpiego per il miglioramento del Progetto.

5.7. In caso di variazioni al progetto, il Beneficiario dovrà richiedere, attraverso preventiva comunicazione scritta, l'autorizzazione al Responsabile del procedimento. Non saranno in ogni caso ammesse varianti che:

- i) necessitino di un incremento dell'importo approvato con la determina di concessione del contributo;*
- ii) pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, al Bando o al Progetto.*

5.8. In qualsiasi momento potranno essere effettuati controlli, mediante ispezione o sopralluogo, da parte di funzionari pubblici (comunitari e/o nazionali) che ne daranno congruo preavviso, volti ad accertare la regolarità della realizzazione dell'intervento.

Articolo 6. MODALITA' DI EROGAZIONE

6.1. Il Concedente erogherà al Beneficiario il contributo finanziario con le modalità indicate di seguito.

ANTICIPAZIONE

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione il Beneficiario potrà presentare la domanda di erogazione dell'anticipo nella misura massima del 15% del contributo concesso.

1° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 30% delle spese complessive previste dal Progetto e della effettiva disponibilità del servizio al 10% della popolazione come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.

2° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 50% delle spese complessive previste dal Progetto e della effettiva disponibilità del servizio al 30% della popolazione come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.

3° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 70% delle spese complessive previste dal Progetto e della effettiva disponibilità del servizio al 60% della popolazione come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà

previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7 e previo accertamento da parte del Concedente che, nell'affidamento dei lavori a terzi, il Beneficiario abbia rispettato le applicabili disposizioni del codice appalti.

SAL FINALE

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel Progetto e del raggiungimento degli obiettivi di copertura della popolazione corredato dalle fatture quietanzate relative a tutte le spese sostenute, il Beneficiario dovrà presentare la Comunicazione di fine lavori unitamente alla domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato finale del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7. Dalla data del verbale di positiva verifica tecnico-amministrativa finale decorre il periodo di monitoraggio della durata di 48 mesi.

SALDO

L'erogazione del saldo avverrà in seguito alla chiusura dell'intervento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico presso l'Autorità di gestione della regione Calabria.

6.2. *Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e di cui sia stato dimostrato il pagamento.*

Il Concedente si riserva, in ogni caso, di verificare la congruità delle spese sostenute e di riconoscere a contributo solo gli importi che siano allineati con i prezzi di mercato per quella determinata tipologia di spesa.

6.3. *Il Beneficiario è in ogni caso tenuto a predisporre e rendere disponibili i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa, per la durata di dieci (10) anni dalla data di pagamento del saldo.*

Articolo 7. VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA

7.1. *Le attività di verifica si svolgeranno in corso d'opera e a seguito dell'ultimazione degli interventi, esse saranno finalizzate all'esame:*

- i) della rispondenza delle installazioni effettuate dal Beneficiario agli obiettivi descritti all'interno del Bando e del Progetto;
- ii) della copertura e del funzionamento del servizio di connettività presso i Comuni oggetto dell'intervento scelti dal Concedente per misurare l'operatività della rete a regime di funzionamento e in condizioni di carico;
- iii) della conformità dei progetti e dei relativi lavori con gli impegni definiti nel regime di aiuto e alle condizioni previste dall'Agcom;
- iv) della rispondenza della documentazione probatoria della spesa a quanto stabilito nel Bando, nella presente Convenzione e in particolare agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 8.

7.2. Dette verifiche saranno svolte da figure interne e/o esterne al Concedente scelte da quest'ultimo e il calendario delle prove di verifica sarà predisposto a cura del Responsabile del Procedimento e comunicato tempestivamente al Beneficiario.

7.3. Le Parti concorderanno giorno, ora e luogo fissati per lo svolgimento delle fasi di verifica. Di ogni fase verrà redatto specifico verbale firmato dagli incaricati alla verifica e controfirmato dagli incaricati del Beneficiario se presenti, per presa visione.

7.4. Nel caso di verifica non positiva sarà possibile:

- i) firmare una verifica "con riserva". In tal caso il Beneficiario dovrà sciogliere le riserve entro il termine massimo di 20 (venti) giorni, rispettando i criteri di conformità di cui alle prescrizioni fissate dal Concedente. Il test sarà rinviato a data successiva da fissare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima seduta;
- ii) procedere alla dichiarazione di verifica parzialmente positiva" a causa di violazioni delle prescrizioni della Convenzione e/o dei requisiti tecnici indicati nel Bando. in tal caso, in sede di saldo sarà detratto l'importo corrispondente all'inadempimento.

Articolo 8. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

8.1. A. Rendicontazione delle spese. Il Beneficiario dovrà rendicontare tutte le spese sostenute in conformità alle disposizioni della normativa

comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. In particolare dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006. Inoltre il Beneficiario dovrà conformarsi alle disposizioni di attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013", e alle procedure per i controlli di I° livello dettate dalla Regione Calabria, nonché alle Linee Guida per la Rendicontazione delle Spese del Progetto che verranno emesse dal Concedente.

8.2. B. Rendicontazione delle condizioni economiche e patrimoniali. *Il Beneficiario dovrà, inoltre, dare atto dell'avveramento delle condizioni economiche patrimoniali previste nel business plan, evidenziandone e motivandone eventuali scostamenti, sia positivi sia negativi. A tali fini il Beneficiario sarà tenuto a inviare la relativa documentazione al Concedente entro i seguenti termini:*

- i) entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre, a partire dall'anno di stipula della Convenzione dovrà presentare la rendicontazione dei costi e dei ricavi;*
- ii) entro 60 (sessanta) giorni dalla data finale del periodo di monitoraggio (48 mesi dalla data di positiva verifica tecnico-amministrativa finale) dovrà presentare la rendicontazione finale di tutti gli economics di progetto (Investimenti - Costi operativi/Ricavi) per l'intero periodo.*

8.3. *Il Beneficiario deve predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata*

8.4. *Il Beneficiario deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di pagamento del saldo.*

8.5. *Il Beneficiario si obbliga a consentire in qualsiasi momento controlli, mediante ispezione o sopralluoghi, da parte di funzionari pubblici (comunitari e/o nazionali) volti ad accertare la regolarità della realizzazione dell'intervento.*

Articolo 9. MONITORAGGIO

9.1. *il Concedente effettuerà il monitoraggio dell'avanzamento del programma, attraverso un sistema gestito di intesa con il Beneficiario, senza costi aggiuntivi per quest'ultimo, anche ai fini dell'effettuazione delle verifiche di cui ai precedenti articoli, e si riserva di:*

- i) individuare adeguate modalità e strumenti per il monitoraggio della fase di realizzazione del Progetto di investimento;*
- ii) ottenere supporto dal Beneficiario nell'individuare modalità e format di rendicontazione dell'attività svolta;*
- iii) raccogliere i dati necessari per il recupero del contributo, avendo cura di esplicitare le metodologie per il calcolo dei costi medesimi;*
- iv) ottenere supporto dal Beneficiario nell'individuare modalità e format di comunicazione dei livelli di servizio.*

9.2. *Le suddette attività di monitoraggio riguarderanno le verifiche tecniche ed amministrativo-contabili:*

- i) la verifica tecnica degli interventi,*
- ii) verifica del rispetto dei vincoli tecnici fissati;*
- iii) certificazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL);*
- iv) la rendicontazione di tutti gli economics di progetto (Investimenti - Costi operativi/Ricavi) per l'intero periodo.*

9.3. *Il Beneficiario dovrà tenere a disposizione, a far data dalla stipula della Convenzione, le evidenze contabili dalle quali risultino distintamente i costi e i ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto, nonché i relativi parametri di imputazione.*

Articolo 10. RECUPERO DEL CONTRIBUTO

10.1. Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato un saldo ricavi/costi superiore a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla contestazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi o ai maggiori ricavi, oppure a reinvestire gli stessi in altre infrastrutture da concordare con il Concedente.

10.2. Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo (a consuntivo) del progetto al valore attuale netto inizialmente stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si assume un tasso di attualizzazione pari al 10%.

10.3. Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi inferiori o costi superiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto nulla sarà dovuto al Beneficiario stesso.

10.4. Il Concedente potrà richiedere al Beneficiario di utilizzare la sovra-compensazione per gli scopi di seguito indicati (ferma restando la facoltà per il Beneficiario di non accogliere la richiesta e optare per la restituzione della sovra-compensazione):

- i) l'estensione del servizio a banda larga nei territori eventualmente ancora in digital divide;*
- ii) il miglioramento della qualità del servizio nelle aree interessate dall'intervento.*

Articolo 11. OBBLIGAZIONI DEL BENEFICIARIO

11.1. Con la presente Convenzione. Il Beneficiario si obbliga a:

- i) offrire accesso, in modalità wholesale ed interconnessione a tutti gli operatori interessati per almeno 7 (sette) anni decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione ed il diritto di utilizzo di tutte le componenti passive quali cavidotti di adeguata dimensione (conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di*

telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica) nonché delle altre infrastrutture passive di rete e della fibra ottica spenta, nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall'Autorità nazionale a tempo indeterminato. L'accesso wholesale ai cavidotti dovrà essere garantito per tutta la vita utile degli stessi. Le condizioni economiche di accesso wholesale, ai cavidotti e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare anch'esse la regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato;

- ii) fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa in formato digitale attraverso un portale accessibile al pubblico;*
- iii) fornire al Concedente le clausole contrattuali relative ai mercati wholesale e retail e di accesso ai cavidotti;*
- iv) fornire il servizio a banda larga a tutte le utenze potenziali presentate nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta nei tempi e nelle modalità previste dal presente bando e dai suoi allegati;*
- v) rispettare le linee guida per la rendicontazione che verranno approvate dal Concedente;*
- vi) mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere dalla data di fine monitoraggio;*
- vii) contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un importo percentuale pari ad almeno il 30% (trenta/00 per cento) delle spese totali ammissibili.*
- viii) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;*
- ix) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;*
- x) predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per*

tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata.

xi) rispettare la normativa vigente relativa ai siti "natura 2000" nel caso in cui l'intervento ricada in tali aree.

xii) rispettare nell'affidamento dei lavori la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabile;

xiii) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti la convenzione di cui all'art. 21, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

xiv) rispettare tutte le condizioni migliorative dichiarate nella Proposta tecnica.

11.2. Il Concedente vigilerà, unitamente alle altre autorità competenti, sulle condizioni di accesso all'infrastruttura realizzata, affinché siano rispettati e garantiti i principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza.

11.3. Il Beneficiario è inoltre sottoposto a tutti gli obblighi normativi previsti nei confronti dei dipendenti, come risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;

11.4. Il Beneficiario è altresì tenuto ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali;

11.5. Il Beneficiario si dovrà attenere alla normativa europea e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche e conformare i propri prodotti alle specifiche norme vigenti in materia.

11.6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

11.7. Il Concedente si riserva, in ogni caso, ove necessario, di impartire al Beneficiario ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

12.1. *Il Responsabile del procedimento _____ avrà il compito di:*

- i) sovrintendere alle attività di vigilanza e di verifica della piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti dal Beneficiario;*
- ii) effettuare il monitoraggio dell'intervento;*

12.2. *Il Beneficiario nomina il sig. _____ quale Referente della presente Convenzione, dotato dei necessari poteri, cui spetterà il compito di fungere da interfaccia unica del Responsabile del procedimento ai fini dell'esecuzione della Convenzione medesima.*

Articolo 13. CAUZIONE DEFINITIVA

13.1. *A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la convenzione e dell'obbligo di restituzione dell'anticipo, il Beneficiario ha prestato una garanzia nella misura del 20% (venti per cento) del finanziamento accordato e della durata di 6 (sei) anni dalla data della stipula della convenzione.*

13.2. *. La garanzia rimarrà vincolata per tutta la durata della Convenzione e verrà progressivamente svincolata come segue:*

13.3. *nel limite del 60% (sessanta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito della positiva verifica tecnico-amministrativa finale;*

13.4. *nel limite dell'ulteriore 40% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito della verifica della rendicontazione finale qualora risultassero ricavi inferiori e/o costi superiori a quanto inizialmente previsto nel business plan. In caso contrario lo svincolo avverrà quando l'assegnatario assolverà agli oneri di restituzione della sovracompensazione.*

Articolo 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO - PENALI

14.1. *Il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte. nei seguenti casi:*

- i) grave inosservanza delle clausole della convenzione;*
- ii) grave ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori;*
- iii) mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le proprie attività alle prescrizioni fornite dal Responsabile del Procedimento, nel caso in cui la verifica del rispetto del piano di*

attività dia esito negativo;

iv) non conformità nel contenuto e nei risultati degli interventi realizzati al Progetto di investimento;

v) mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle verifiche tecnico -amministrative;

vi) inadeguato supporto documentale alla rendicontazione;

vii) mancata alimentazione dei flussi informativi verso il Concedente;

14.2. La revoca totale sarà inoltre disposta in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi contenuti nel Bando e nei suoi allegati e comunque in caso di scostamenti di entità tale da far ritenere non soddisfatte le necessità oggetto dell'intervento.

14.3. La revoca parziale riguarderà la quota di contributo proporzionale alla misura del mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali valorizzate in base alla ponderazione dei criteri di valutazione indicata nel bando.

14.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 31-3-1998 n. 123, nei casi di restituzione del contributo in conseguenza di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Beneficiario, anche in misura parziale, lo stesso sarà obbligato a versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali.

14.5. In sede di saldo saranno applicate in termini di minore contributo le seguenti penali, nel caso in cui vengano riscontrate, in sede di verifica tecnico-amministrativa finale, mancanze rispetto ai seguenti aspetti:

i) mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori: il minore contributo sarà pari ad un importo di € __, da corrispondere al Concedente, per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di verifica tecnico-amministrativa finale. Sono fatti salvi i ritardi derivanti da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al Beneficiario con conseguente disapplicazione della penale (a titolo esemplificativo: orografia del territorio, rilascio di autorizzazioni, permessi e/o nulla osta necessari da parte della P.A. competente o da

parte di privati).

- ii) mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio e dei tempi di ripristino di guasti, così come dichiarati nella Proposta tecnica: l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'utente coinvolto, a titolo di risarcimento, un corrispettivo di € 10,00 per ogni giorno solare di ritardo nella mancata attivazione e per ogni ritardo fino a 6 (sei) ore nei tempi di ripristino guasti. Sono fatti salvi i ritardi derivanti da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al Beneficiario con conseguente disapplicazione della penale .*

Articolo 15. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

15.1. La presente Convenzione non può essere ceduta. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'impresa non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione. fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'Amministrazione stessa alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

15.2. Nei 60 (sessanta) giorni successivi, l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della Convenzione qualora, in relazione alle comunicazioni di cui al paragrafo precedente, non risultino sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando in capo al soggetto subentrante.

Articolo 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1. I dati personali, oggetto della presente Convenzione saranno trattati dalle Parti in qualità di autonomi Titolari esclusivamente per le finalità della presente Convenzione.

16.2. Le Parti in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione si conformano, ognuna per quanto di competenza, alle disposizioni del Codice privacy (D. Lgs. 196/03).

16.3. In caso di trattamenti di dati personali connessi alla presente Convenzione, le Parti, ognuna per quanto di propria competenza si

impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

Articolo 17. RISERVATEZZA

17.1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti convengono che con l'espressione "Informazioni Riservate" si dovranno intendere tutte le informazioni e i dati di qualsiasi natura, anche se non specificatamente qualificate come "riservati" relativi al Progetto nonché ogni altra informazione contenuta in qualsivoglia supporto e in qualunque modo trasmessa o comunicata al Concedente proveniente dal Beneficiario o acquisita nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

17.2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano Informazioni Riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti, le notizie, i disegni, i progetti, le mappe infrastrutturali, i modelli, Le descrizioni, le strategie, i parametri, gli schemi, le proiezioni relative al Progetto, nonché tutte le informazioni espressamente qualificate dall'impresa come riservate.

17.3. Il Concedente si impegna a considerare strettamente confidenziali le Informazioni Riservate e, pertanto, a non divulgarle e comunque a non renderle note a terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta del Beneficiario.

17.4. Il Concedente riceverà, conserverà, gestirà e proteggerà le Informazioni Riservate, utilizzando misure di sicurezza e di segretezza adeguate alle Informazioni stesse messe a sua disposizione e, comunque, adottando misure non inferiori a quelle dalla stesse utilizzate per le informazioni riservate di sua proprie.

17.5. Le informazioni Riservate potranno essere divulgate esclusivamente al personale del Concedente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione. Il Concedente si impegna affinché il relativo personale tratti le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.

17.6. L'obbligo di riservatezza ha la durata della presente Convenzione e quindi 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione della stessa e dispiega effetti

anche nei confronti delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti in relazione al Progetto prima di detta data. Tale obbligo dovrà essere osservato anche per i due anni successivi alla cessazione di efficacia per qualsiasi motivo della presente Convenzione.

Articolo 18. TRACCIABILITÀ

18.1. Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

18.2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

18.3. Il Beneficiario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19. FORO COMPETENTE

19.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 20. MODALITÀ DI CONCLUSIONE – IMPOSTA DI REGISTRO

20.1. La presente Convenzione sarà conclusa per scambio di corrispondenza mediante utilizzo della posta elettronica certificata. A tal fine il Concedente invierà a mezzo di posta elettronica certificata la proposta di conclusione della Convenzione sottoscritta con firma digitale e il Beneficiario, dopo aver ricevuto la proposta, invierà a sua volta a mezzo di posta elettronica certificata, l'accettazione della proposta sottoscritta con firma digitale. La Convenzione si intenderà conclusa alla data della ricezione da parte del Concedente dell'accettazione conforme alla proposta.

20.2. Qualora si verificasse un "caso d'uso" e la presente Convenzione

dovesse essere, per qualsiasi motivo, assoggettata ad imposta di registro il relativo onere sarà ad esclusivo carico del Beneficiario.”

Se la presente proposta incontrerà il consenso di codesta Società, si prega di inviare alla scrivente Infratel, in segno di accettazione, a mezzo posta elettronica certificata una lettera sottoscritta con firma digitale da parte di persona munita dei necessari poteri che riproduca testualmente i termini dell'accordo sopra trascritto e che abbia, in allegato, i documenti qui acclusi, anch'essi sottoscritti con firma digitale.

Elenco Allegati